

**COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA**

NR. 33 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

**- SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019
AI SENSI ART. 107, COMMA 5, D.L. 18/2020.**

**L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO ore 15,30 nel
CENTRO SOCIALE DI CARIATI .**

**Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.**

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	GRECO Filomena	P	
02	CICCIU' Francesco	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	APA Paola	P	
05	SCALIOTI Ines	P	
06	CICCOPIEDI Maria Elena	P	
07	ARCURI Antonio Giuseppe	P	
08	FORCINITI Luigi	P	
09	NIGRO IMPERIALE Pasquale		A
10	TRENTO Leonardo	P	
11	CRESCENTE Maria	P	
12	MONTESANTO Alda	P	
13	COSENZA Rita	P	

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 01

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE ;

**Il Sig. CICCIU' Francesco nella qualità di PRESIDENTE Vicario Consigliere
Anziano, constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno.**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle eventuali agevolazioni da concedere;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;



Ritenuto di dover mantenere lo stato della tariffa inalterato e di valutare la concessione di agevolazioni, a quelle attività commerciali che hanno subito enorme danno economico a causa della pandemia, sotto forma di credito d'imposta da beneficiarne nel bilancio 2021;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Visto il Piano economico finanziario 2019, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 1.357.937,61, così ripartiti:

COSTI FISSI € 245.087,61

COSTI VARIABILI € 1.112.850,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei coefficienti percentuali stabiliti dalla norma;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla deliberazione del C.C. n. 13 del 31.03.2019.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ☐ ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale;
- ☐ ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.



quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 04 (Trento, Cosenza, Montesanto Crescente)

DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche così come deliberato con atto di consiglio nr. 13 del 31.03.2019, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di mantenere lo stato della tariffa inalterato e di valutare la concessione di agevolazioni, a quelle attività commerciali che hanno subito enorme danno economico a causa della pandemia, sotto forma di credito d'imposta da beneficiarne nei ruoli successivi a quello del 2020;
3. di quantificare in € 1.303.533,80 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato, con una riduzione rispetto all'anno 2019 di euro 54.403,81;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

Con voti

favorevoli n. 08;

contrari n. 04 (Trento, Cosenza, Montesanto Crescente)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Da la parola al Consigliere SALVATI, il quale specifica che per questo esercizio finanziario verranno garantiti tutti i servizi essenziali, nonostante, per alcuni, ci siano delle criticità finanziarie dovute allo stato di dissesto finanziario in cui versa l'Ente.

Tutti gli atti propedeutici e collegati al bilancio di previsione, sono stati approvati nei termini di legge e dotati dei prescritti pareri del Dirigente dell'Area Finanziaria e del Revisore dei Conti.

Nel fabbisogno del personale, sono previste delle nuove assunzioni alle quali si procederà tramite concorsi pubblici, successivamente alla prescritta approvazione della COSFEL. Sono stati approvati il piano di contenimento della spesa, il piano delle azioni positive, il piano delle alienazioni. Sono state confermate tutte le tariffe ed aliquote dell'anno precedente, ad eccezione della imposta di pubblicità che è stata adeguata in quanto obsoleta. La nuova IMU, che comprende la vecchia IMU e la TASI, è stata determinata dalla somma delle aliquote di queste ultime due senza alcuna variazione. Ampio interesse è stato dato al Piano Triennale delle OO.PP. e le opere previste in questa annualità verranno realizzate con mutui e finanziamenti extra bilancio comunale. Salvati, infine, precisa che non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.

TRENTO: questo è l'atto più importante che il Consiglio Comunale deve esprimere. L'anno scorso lo stanziamento era inferiore rispetto a quest'anno. Si creerà un buco nel prossimo rendiconto.

Avevamo chiesto che quest'anno non venisse stanziato alcun importo per l'imposta di soggiorno, la TARI, non si è attivata alcuna procedura concreta.

SALVATI: voglio tranquillizzare che questo non è un bilancio farlocco, non ci sono buchi per l'imposta di soggiorno, e che gli eventi estivi saranno comunque realizzati con autotassazione e sponsorizzazioni.

ARCURI: precisa che in questo momento il comune non ha debiti, ma ha solo problemi di liquidità di cassa ed elenca una serie di lavori pubblici oggetto di finanziamento.

TRENTO: (dichiarazione di voto) non possiamo votare a favore perché sono state ribadite cose dette l'anno passato che non sono state prese in considerazione e non si sono realizzate. Il nostro voto è contrario alla proposta di bilancio perché non risponde ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147- bis DEL T.U.
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. CS/ GM / CC

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI
ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li 18.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio



PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li 18.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dr. Bruno Morise Guarascio

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ooooooooOoooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

X-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

31 LUG. 2020

X-Pubblicata in data _____, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

31 LUG. 2020

CARIATI, li

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA